



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 1/16/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ PRIMARETE S.R.L.,
FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “TELEREPORTER” PER LA VIOLAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL’ARTICOLO 8, COMMA 2, DELLA
DELIBERA N. 353/11/CONS, ALL. A)
(CONTESTAZIONE 06/15/CORECOM LOMBARDIA/FASC/54/15/MS-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 gennaio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato *Tusmar*);

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*” e, in particolare, l’articolo 20, comma 5, il quale prevede che “*I concessionari privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante “Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello”, ed in particolare l’articolo 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante «Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”», come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS (di seguito denominato Regolamento);

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo allegato A recante il “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS, del 31 ottobre 2014, ed in particolare l’articolo 8, comma 2;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni”;

VISTA la legge della Regione Lombardia, del 28 ottobre 2003, n. 20, recante “Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008 recante “Approvazione dell’accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative regionali e delle Province autonome”;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni” e, in particolare, l’allegato A concernente “Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’Accordo quadro”;

VISTA la Convenzione per l’esercizio di funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Regione Lombardia e il Comitato Regionale per le comunicazioni Lombardia, sottoscritta in data 16 dicembre 2009, per l’attuazione della delega di funzioni in tema di comunicazioni del CORECOM Lombardia, in particolare con riferimento all’articolo 4;

VISTO l'atto di accertamento e contestazione del CORECOM Lombardia n. 6/15 del 26 agosto 2015, notificato in pari data alla Società PRIMARETE S.R.L., per la presunta violazione della disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS, all. A);

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione.

In data 18 maggio 2015, il CORECOM Lombardia (prot. CORECOM n. 11890/2015), riceveva una segnalazione in merito alla presunta violazione della normativa a tutela dei minori da parte dell'emittente Lombarda TELEREPORER. Quest'ultima, in particolare, avrebbe messo in onda film vitati ai minori, contenenti scene pornografiche, di sesso esplicito e nudo integrale, nelle giornate del 23-24 marzo, 4-5 aprile, 7-8 aprile, 24-25 aprile e 26-27 aprile 2015.

In data 3 giugno 2015, il CORECOM Lombardia richiedeva alla Società PRIMARETE S.R.L., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale con il marchio "TELEREPORER" (di seguito *Società*), copia delle suddette trasmissioni, unitamente al Registro dei programmi trasmessi nelle date suindicate (prot. CORECOM n. 13316/2015).

In data 15 giugno 2015, in risposta alla predetta richiesta, la *Società* trasmetteva 6 dvd, tutti completamente vuoti, e un registro dei programmi carente del giorno 14 aprile 2015 (prot. CORECOM n. 14353/2015).

Il CORECOM, conseguentemente, in data 17 giugno 2015, inviava alla *Società* diffida ad adempiere, reiterando la richiesta già esplicitata nella missiva del 3 giugno 2015 (prot. CORECOM n. 14683/2015).

Con nota dell'1 luglio 2015, la *Società* informava il CORECOM di non poter *"parzialmente adempiere a quanto richiesto dal garante, ovvero il computer che registra i programmi ha perso tutti i dati per problemi irrisolvibili dell'hardisk (sic)"*, allegando copia dei seguenti documenti: *"1. Palinstesto del giorno 14 aprile 2015. 2. Comunicazione al Ministero dello Sviluppo della perdita dei dati garante ultimi 90 giorni. 3 Comunicazione di perdita di dati e ripristino garante da parte dell'azienda esterna"* (prot. CORECOM n. 15645/2015). La *Società* inoltre si metteva a disposizione *"per cercare di ricostruire quanto trasmesso"* nelle giornate in questione.

Sulla base di tali elementi, il CORECOM Lombardia, con atto n. 6/15 del 26 agosto 2015, notificato in pari data (prot. CORECOM 18182/2015), contestava alla *Società* la violazione dell'articolo 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS, all. A) la quale impone ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari di conservare *"la registrazione integrale dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire*

di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione”.

2. Deduzioni della Società.

In data 17 settembre 2015, la *Società* presentava richiesta di accesso agli atti (prot. CORECOM n. 2015/20936). In data 18 settembre 2015 seguiva la nota di risposta del CORECOM Lombardia con cui si comunicava l'accoglimento della richiesta di accesso per la data del 21 settembre 2015. Nella data indicata, il dott. Simone Baronio, amministratore della *Società*, ritirava i documenti relativi alla pratica in oggetto presso le sedi del CORECOM (Prot. N. 02012/2015). Non seguiva la presentazione di alcuna memoria da parte della *Società*.

3. Valutazioni dell'Autorità.

Alla luce delle risultanze dell'istruttoria, il CORECOM ha ritenuto di confermare la violazione contestata e ha proposto a questa Autorità, con nota del 26 ottobre 2015 (prot. CORECOM n. 2015/23563), l'irrogazione nei confronti della predetta *Società* di una sanzione amministrativa.

La proposta formulata dal CORECOM si ritiene accoglibile in quanto, dall'esame della documentazione presente in atti, risulta dimostrata la violazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS, all. A), non avendo la *Società* adempiuto all'obbligo ivi previsto.

Sebbene la *Società* non abbia riprodotto, nel corso di procedimento, le deduzioni presentate al CORECOM in fase preistruttoria, sembra opportuno chiarire – a fini di maggiore chiarezza - che “la perdita dei dati” non può essere considerata come esimente rispetto alla violazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS, all. A). L'obbligo legale e regolamentare di conservare le registrazioni per tre mesi, invero, impone alla *Società* di adottare tutte le misure e le precauzioni necessarie a garantire l'assolvimento della prescrizione in questione.

Degli eventuali problemi tecnici – nel caso di specie nemmeno specificati – che causino la perdita dei dati deve dunque rispondere il soggetto nella cui sfera giuridica ricade l'obbligo di conservazione delle registrazioni.

RITENUTA, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa al pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, *lett. b)*, e 5, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione descritta nella misura di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale della sanzione, al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione.

Le violazioni commesse dalla *Società* devono ritenersi di entità media, considerando che il mancato adempimento dell'obbligo posto dal legislatore di conservare la registrazione integrale dei programmi diffusi, non ha consentito agli organi preposti l'esercizio dei poteri di controllo sulle trasmissioni segnalate, con conseguenti possibili vantaggi per la *Società* agente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dannose.

Dalla documentazione in atti risulta che la *Società* abbia provveduto a riparare il guasto tecnico che ha determinato la cancellazione delle registrazioni, in ciò contribuendo all'attenuazione delle conseguenze dannose della propria condotta.

C. Personalità dell'agente.

La *Società*, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente.

Le stesse, in considerazione del fatturato in possesso dell'Informativa Economica di Sistema realizzato dalla *Società* nell'esercizio di bilancio 2014, pari ad euro 584.085,00 (cinquecentottantaquattromilaottantacinque/00) e di una perdita di esercizio pari ad euro 620.164,00 (seicentoventimilacentosessantaquattro/00) risultano tali da giustificare l'applicazione del minimo edittale.

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate nella misura di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che la *Società* PRIMARETE S.R.L., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "TELEREPORTER", C.F. 02151660178 – P.IVA 01245330194, con sede legale in via delle Antiche Fornaci n. 44, Cremona, 26100, ha violato le disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS, all. A), per non aver conservato la registrazione integrale dei programmi diffusi nelle seguenti date: 23-24 marzo, 4-5 aprile, 7-8 aprile, 24-25 aprile e 26-27, per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi.

ORDINA

alla predetta *Società* di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS, all. A), nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata *Società* di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 1/16/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 1/16/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 14 gennaio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci